

CONSORZIO DI BONIFICA 4 CALTANISSETTA

CAPO I

NATURA GIURIDICA SEDE FINI COMPRESORIO PERIMETRO

Art.1

NATURA GIURIDICA, SEDE

Il Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta costituito con Decreto del Presidente della Regione del 23 maggio 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana n. 49 del 6 settembre 1997 che opera ai sensi dell'art.3 della l.r. 45/95 sull'intero territorio delimitato con decreto del Presidente della Regione dell'8 febbraio 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.19 del 20 maggio 1996 è retto dal presente Statuto.

Il Consorzio, Ente di diritto pubblico, ai sensi dell'art.5, 4° comma, l.r.25/05/1995, n.45, ha sede in Caltanissetta.

Art.2

FINALITA', FUNZIONI ISTITUZIONALI E COMPITI

Ai sensi dell'art.1 della legge regionale 45/95 il Consorzio è lo strumento attraverso il quale la Regione, nell'ambito dei programmi per la difesa, conservazione e tutela del suolo, per la valorizzazione del territorio, per lo sviluppo della produzione agricola e dell'irrigazione e per la tutela dell'ambiente, promuove ed organizza la bonifica come mezzo di difesa, conservazione, valorizzazione e tutela del suolo, di utilizzazione e tutela delle acque e salvaguardia dell'ambiente.

Per il perseguimento delle finalità di cui al comma precedente il Consorzio provvede alla realizzazione e gestione degli interventi di bonifica di cui all'art.2 della l.r.45/95 e svolge le funzioni di programmazione di cui all'art.7 della l.r.45/95 nonché i compiti di cui all'art.8 della citata l.r.45/95 e cioè:

- 1) La gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche e degli impianti di bonifica e d'irrigazione;
- 2) La vigilanza delle opere e degli impianti di cui al punto 1);
- 3) La redazione ed approvazione dello schema del Piano Generale degli interventi di bonifica di cui all'art.7 della L.R. 45/95;
- 4) La vigilanza sulla realizzazione delle opere private obbligatorie previste dal piano generale degli interventi di bonifica (art.7 L.R. 45/95);
- 5) L'intervento sostitutivo dei privati nella esecuzione e manutenzione delle opere di interesse particolare dei propri fondi e previste nel Piano Generale degli interventi di cui al punto 3);
- 6) La redazione ed approvazione del piano di classifica per il riparto della contribuzione sulla base dei criteri indicati all'art.10 della L.R. 45/95;

- 7) La formulazione di proposte in vista dell'inserimento nei piani di bacino, concernenti l'imposizione di prescrizioni e vincoli finalizzati alla conservazione del suolo;
- 8) L'elaborazione da sottoporre alle autorità competenti, in relazione ai differenti ordinamenti produttivi, degli indici di qualità, ritenuti accettabili, delle acque da utilizzare a scopo irriguo, provvedendo al monitoraggio delle stesse;
- 9) La formulazione di proposte in vista dell'adozione degli atti di pianificazione territoriale;
- 10) La partecipazione nell'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli ove delegati dalle amministrazioni pubbliche competenti;
- 11) Le attività di progettazione di cui all'art.5 della legge regionale 29 aprile 1985 n.21, per le opere pubbliche di competenza regionale di cui alla legge regionale 25/5/95 n.45 e successive integrazioni e modificazioni;
- 12) La progettazione, la realizzazione delle opere necessarie alla utilizzazione delle acque per fini irrigui, e ciò fino alla costituzione dell'autorità di bacino;
- 13) eventuali interventi di forestazione a salvaguardia delle opere di bonifica, attuati di concerto con l'Azienda delle Foreste Demaniali.

Il Consorzio per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali può partecipare ad Enti ed organismi aventi analoghe finalità, ovvero sostenerne l'azione.

Art.3

COMPENSORIO

Il comprensorio del Consorzio ha una superficie territoriale di Ha. 30.500 che ricadono nelle seguenti Province e Comuni:

Provincia di Caltanissetta

Comuni di

- 1) Bompensiere; Sup. 600 Ha
- 2) Caltanissetta, Sup. 6.670 Ha.
- 3) Campofranco; Sup. 1.300 Ha.
- 4) Milena; Sup. 1.500 Ha.
- 5) Montedoro; Sup. 1.100 Ha
- 6) Mussomeli; Sup. 14.100 Ha.
- 7) San Cataldo; Sup. 4.000 Ha
- 8) Serradifalco; Sup. 1.100 Ha.
- 9) Sutera; Sup. 250 Ha.

PERIMETRO DEL COMPENSORIO

Il Compensorio consorziale si può considerare distinto in n° 4 aree che vengono di seguito descritte.

Area n°1

In tale area il *confine* parte dal foglio di mappa n.13 del Comune di Milena proseguendo in senso orario, costeggia il perimetro esterno del foglio n.12, fino ad incontrare il territorio del Comune di Campofranco. Prosegue, quindi, lungo i confini del foglio di mappa 25, interessandolo per intero, per raggiungere il torrente Coda di Volpe, lo percorre per un tratto, prosegue poi tagliando i fogli di mappa 23, 24 e 18 raggiungendo la strada vicinale Margagliano Montagnuola. Si allunga attraverso i fogli di mappa 11,13,15,16,29 e 32 sino ad incontrare il confine con il territorio del Comune di Milena, attraversa i fogli di mappa 2,3, e conclude con il punto di partenza del foglio 13 (vedasi cartografia: tavola 1)

Area n°2

In tale area il *confine* inizia dal foglio di mappa 23 del comune di Milena, prosegue in senso antiorario, estendendosi lungo i confini dei fogli di mappa, 23, 17, 10 e 9 fino ad incontrare il territorio del Comune di Sutera.

In questo territorio attraversa i fogli di mappa 34 e 31, sino al fiume Gallo d'oro interessando i fogli 1 e 2 percorrendo tale fiume sino ai confini dei territori dei comuni di Mussomeli e Sutera per raggiungere il perimetro esterno del foglio 66 attraversando i fogli 65 e 63 del Comune di Mussomeli.

In questo territorio, percorre il confine dell'area 2, percorre la strada provinciale Sutera- Mussomeli e prosegue sino al foglio 2 per addentrarsi poi all'interno del territorio del Comune di Mussomeli attraverso i fogli di mappa 51, 39, 27 e 15 sino ad incontrare il limite della provincia di Agrigento.

Qui costeggia, per un tratto il confine provinciale Caltanissetta/Agrigento, si addentra nel territorio del comune di Mussomeli in corrispondenza del foglio 4 per costeggiare i confini dei fogli di mappa 4, 24, 90, 36, 50 sino al confine nel territorio del comune di San Cataldo.

All'interno di questo territorio il *confine* dell'area 2 attraversa il foglio di mappa n°9 fino al torrente Fichi d'India, lo costeggia per proseguire lungo il confine del foglio 1, dopodiché percorre il foglio 2 fino al torrente Quartarone e si prolunga lungo il confine dei fogli di mappa 78, 77, 84 e 88 sino ad incontrare il confine del comune di Montedoro.

Nel comune di Montedoro prosegue costeggiando i fogli di mappa n° 2,3,sino al confine con il comune di Serradifalco.

In questo territorio, il *confine* dell'area 2 percorre i fogli 9 e 10 sino al confine con il comune di San Cataldo, interessando parzialmente il foglio di mappa n°54 per poi rientrare nel comune di Serradifalco nel quale interessa i fogli 14, 23 e 30 sino a raggiungere la strada vicinale "Ricotta Salacio". Costeggia per un tratto il foglio 30, attraversa i fogli di mappa 14 e 13, si adagia in parte lungo il perimetro del foglio 8, sino alla strada provinciale Montedoro Bompensiere, per continuare lungo la strada provinciale per Sutera.

Dal limite con il Comune di Mussomeli, il *confine* dell'area 2 si addentra nel territorio del comune di Bompensiere per attraversare i fogli di mappa 4,9,12 e 16 sino al confine con la provincia di Agrigento, lo percorre per un breve tratto e si immette nel territorio del comune di Milena.

Infine, in questo territorio, attraversa i fogli di mappa 35, 34, 28 e 27 e conclude il suo percorso raggiungendo il punto di partenza nel foglio di mappa n°23 (vedasi cartografia: tavola 1).

Area n°3

Il confine di quest'area, parte dal foglio 52 del Comune di San Cataldo, prosegue in senso orario lungo i confini territoriali del Comune di Caltanissetta, per raggiungere il foglio 59. Salendo verso nord, costeggia il perimetro dei fogli di mappa 57, taglia il foglio di mappa 55 e si prolunga al foglio 2 del territorio di Serradifalco, per rientrare nel territorio di San Cataldo .

Il confine in questo territorio attraversa i fogli 25,17, 18, 19, costeggia i limiti perimetrali dei fogli 20 e 21 sino alla contrada Pirato- Giordano dove interseca i fogli 22,35 e 23 ed arriva alla contrada Tabita per estendersi lungo il perimetro esterno dei fogli 16 e 14 sino al torrente Salito, lo segue per un tratto, sino al foglio 10 del Comune di Caltanissetta.

Da questo foglio, si prolunga attraversando i fogli di mappa n. 10, 7 e 8 percorre i confini esterni del fogli 11,12,40 e 44, attraversa il foglio 48 e percorre il perimetro dei fogli 51,52 e 54 sino ad incrociare la strada per Caltanissetta/Santa Caterina; continua per il foglio di mappa n. 60, attraversa il foglio 83 e prosegue lungo il perimetro esterno dei fogli 84,85,114,113,112,105 del Comune di Caltanissetta raggiungendo il punto di partenza sito nel foglio di mappa 52 del comune di San Cataldo (vedasi cartografia: tavola 1 e tavola 2).

Area n° 4

Il confine inizia dal foglio di mappa n. 55 del comune di Santa Caterina Villarmosa , in corrispondenza della strada provinciale, la percorre in senso orario e attraversa il foglio 56 percorre il perimetro esterno del foglio 26, taglia i fogli 29, 34 e 58 ricadenti nei Comuni di Caltanissetta sino ad incontrare il torrente Salito, percorre il perimetro esterno dei fogli di mappa 24 sino al confine del territorio del comune di Santa Caterina Villarmosa per attraversare il foglio di mappa 54 per raggiungere così il punto di partenza (vedasi cartografia: tavola 2)

CAPO II

Art. 5

ORGANI DEL CONSORZIO

Sono organi del Consorzio

- a) Il Consiglio di Amministrazione
- b) Il Presidente
- c) Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 6

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio d'Amministrazione è composto:

- n. 9 membri eletti nel suo seno dall'Assemblea elettorale costituita dai soggetti di cui all'art. 5 della L.R. 45/95 che godano dei diritti civili e siano in regola con i pagamenti dei contributi;
- n. 1 membro di diritto in rappresentanza della provincia regionale su cui prevalentemente insiste il Consorzio;

Ai fini della nomina del Rappresentante della provincia, il Consorzio comunica alla provincia territorialmente competente la data di svolgimento della prima riunione del consiglio di Amministrazione almeno venti giorni prima.

In caso di ritardo della nomina del Rappresentante della provincia regionale, il Consiglio d'Amministrazione funziona utilmente con i soli membri eletti dall'assemblea, salva la successiva integrazione a seguito della nomina del membro di diritto.

Fino alla nomina del Rappresentante della provincia, le maggioranze per la validità delle sedute del Consiglio d'Amministrazione e per l'adozione delle deliberazioni sono calcolate facendo riferimento al numero dei consiglieri eletti dall'assemblea.

Ai componenti del Consiglio d'Amministrazione spetta un trattamento economico massimo, determinato con decreto del Presidente della Regione ai sensi dell'art. 1 della L.R. 11/5/1993, n. 15.

Art. 7

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Spettano al Consiglio d'Amministrazione tutte le funzioni non espressamente attribuite dalla L.R. 45/95 e dal presente Statuto ad altri organi, ed in particolare :

- a) eleggere nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente
- b) deliberare sullo Statuto
- c) deliberare sui Regolamenti nonché in materia di personale in applicazione delle disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente.
- d) deliberare i Piani di Classifica per il riparto della contribuenza
- e) deliberare sulle fasce di contribuenza
- f) deliberare sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro
- g) deliberare il Bilancio di previsione e sue variazioni
- h) deliberare il conto consuntivo e stato patrimoniale;
- i) predisporre il Piano Generale degli interventi di Bonifica;
- l) nominare i componenti dei seggi elettorali;
- m) deliberare di stare o di resistere in giudizio davanti all'Autorità Giudiziaria e a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali, transazioni;
- n) deliberare sui ruoli di contribuenza sulla base del piano di riparto delle spese;
- o) deliberare sulle licenze e sulle concessioni;
- p) convocare l'Assemblea elettorale;
- q) deliberare sull'assunzione di prestiti e mutui nonché sull'assunzione di finanziati istituzionali;
- r) deliberare in materia d'appalto d'opere e forniture;
- s) formulare le proposte di cui ai punti 7), 8), e 9) dell'art. 2 del presente Statuto;
- t) deliberare sugli acquisti e le alienazioni di beni mobili e immobili, sulle locazioni e conduzioni dei beni immobili;
- u) deliberare la partecipazione con responsabilità limitata alle quote di partecipazione ad Enti, società ed Associazioni la cui attività rivesta interesse in quanto concorre alle finalità istituzionali del Consorzio e sui relativi atti di concertazione;
- v) deliberare sul servizio di tesoreria, cassa ed esattoria;
- w) deliberare sui progetti e relativa perizia di variante;
- k) deliberare in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- z) deliberare su ogni altro argomento rientrante nella sfera di attività del Consorzio ma non espressamente indicato nei precedenti punti.

Art. 8

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato non meno di dodici volte l'anno ad iniziativa del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere, altresì, convocato quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta con indicazione degli argomenti da trattare o quando ne faccia richiesta il Collegio dei revisori dei conti ai sensi del successivo art.20.

Le riunioni del Consiglio d'Amministrazione si terranno nella sede consorziale o in altro luogo idoneo nell'ambito del comprensorio consortile.

La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata spedita ai componenti del Consiglio di Amministrazione almeno 4 giorni prima di quello fissato per la riunione. Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

In caso d'urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma inviato non meno di due giorni prima della data della riunione.

Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno dandone comunicazione telegrafica inviata ai componenti del Consiglio d'Amministrazione almeno 24 ore prima della riunione.

Gli atti relativi agli argomenti da trattare saranno depositati presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei consiglieri almeno un giorno prima della riunione.

Art.9

PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio, da esecuzione alle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione, esercita le funzioni previste dallo Statuto, e in particolare:

- a) firma i ruoli di contribuenza e le delegazioni sui contributi consortili;
- b) convoca e presiede il consiglio d'amministrazione;
- c) controlla l'amministrazione consortile;
- d) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio d'Amministrazione;

- e) denuncia le infrazioni alle norme di polizia idraulica e di bonifica;
- f) delibera, in caso d'urgenza, adeguatamente motivata, e con il voto consultivo del Direttore, sulle materie di competenza del Consiglio d'Amministrazione, escluso quelle concernenti la decadenza delle cariche ed il procedimento elettorale, nonché quelle di cui ai punti a) b) c) d) e) dell'art.21 della l.r.45/95 e l'approvazione e modificazioni dello statuto consortile.

Le deliberazioni adottate dal Presidente, in termini d'urgenza, dovranno essere sottoposte a ratifica del Consiglio d'Amministrazione nella prima riunione successiva all'adozione degli atti.

Art.10

VICE PRESIDENTE

Il Vice presidente sostituisce il Presidente in caso d'assenza o impedimento che non consentano il pieno svolgimento delle funzioni e lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni.

Art.11

INDENNITÀ'

Al Presidente ed al Vicepresidente spettano le indennità mensili determinate ai sensi dell'art. 1 della L. R. n. 15/93.

Art.12

VALIDITÀ ADUNANZE

Le adunanze del Consiglio d'Amministrazione, salvo che non sia prescritta una maggioranza speciale, sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, tra cui il Presidente o il Vicepresidente.

Le adunanze del Consiglio d'Amministrazione non sono pubbliche.

Art.13

SEGRETERIA ORGANI CONSORZIALI

L'attività di segreteria degli organi consorziali è svolta dal Direttore, o in sua assenza da altro funzionario incaricato dal Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui si discutano questioni riguardanti i componenti gli organi, il direttore o altro funzionario presente alla seduta, l'interessato dovrà allontanarsi e, qualora trattasi del Segretario, le funzioni di quest'ultimo saranno assunte dal più giovane dei presenti.

Potranno essere chiamati ad assistere alle sedute del Consiglio d'Amministrazione altri funzionari del consorzio od estranei, perché forniscano chiarimenti su determinati problemi.

Art.14

IL DIRETTORE

Il Direttore oltre a tutte le funzioni indicate nel piano d'organizzazione variabile dell'Ente, svolge le attività manageriali, anche a rilevanza esterna, che non sono espressamente riservate dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti ad altri soggetti, in stretta collaborazione con l'Amministrazione.

Il Direttore assiste alle riunioni del consiglio d'Amministrazione, con voto consultivo.

Art.15

ASTENSIONI

Il Componente del Consiglio d'Amministrazione che, in merito all'oggetto di una determinata deliberazione, abbia, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve darne notizia agli altri membri ed assentarsi temporaneamente dalla riunione.

La violazione dell'obbligo fissato al precedente comma comporta, fermo restando le responsabilità per danni, la possibilità d'annullamento della deliberazione nell'ipotesi in cui, senza il voto di chi doveva astenersi, non si fosse raggiunta la maggioranza prescritta.

Art.16

VOTAZIONI

Di regola le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero un terzo dei presenti ne faccia richiesta.

Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti salvo che non sia prescritta una speciale maggioranza.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta e, qualora permanga la parità, il voto del Presidente è computato come doppio, sempreché serva a raggiungere la maggioranza di cui al comma precedente.

Art.17

VERBALI ADUNANZE

Per ogni adunanza viene redatto dal Segretario un verbale, il quale dovrà contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, la data d'invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e, in quella sede, ne abbiano fatta richiesta, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, nonché l'ora in cui viene chiusa la riunione.

I verbali sono firmati dal Presidente, da colui che ha svolto le funzioni di Segretario, nonché degli eventuali scrutatori.

Art.18

PUBBLICAZIONI DELIBERAZIONI

Le deliberazioni degli organi consorziali debbono essere pubblicate nell'Albo del consorzio per tre giorni consecutivi non oltre il settimo successivo alla data della loro adozione.

Le deliberazioni, di cui sia stata dichiarata l'urgenza, sono pubblicate nel giorno immediatamente successivo che non sia festivo.

Gli allegati che hanno formato oggetto d'approvazione debbono essere tenuti, per due giorni successivi a quello di pubblicazione, a disposizione di chi ne voglia prendere visione, salvo il diritto d'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della L.r. 30/04/1991. n. 10.

Art.19

COPIA DELIBERAZIONI

Gli interessati possono prendere visione del testo delle deliberazioni degli organi consorziali e farsi rilasciare, previo pagamento delle relative spese, copia delle medesime, nonché degli atti o documenti comunque richiamati nel testo delle deliberazioni, ai sensi del regolamento consortile che disciplina l'accesso ai documenti amministrativi redatto giusta la L. R. 30/4/1991 n. 10.

Art.20

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI COSTITUZIONE, FUNZIONI, DURATA

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assessore Regionale dell'Agricoltura e Foreste nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 19 della L. R. 45/95 e nel rispetto della L.R. 20/6/1997 n°.19.

Non possono essere chiamati a far parte del collegio dei revisori dei conti e, se nominati, decadono dall'ufficio:

- a) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
- b) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell'interdizione;
- c) coloro che non abbiano la cittadinanza italiana;
- d) coloro che abbiano riportato condanne che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di

sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;

e) coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso il conto della loro gestione;

f) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;

g) coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;

h) coloro che avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio si trovino legalmente in mora;

i) i componenti il Consiglio, i dipendenti e gli ex dipendenti del Consorzio che percepiscano la pensione consortile, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado.

I componenti il Collegio durano in carica tre anni. -

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

a) vigila sulla gestione;

b) presenta al consiglio una relazione sui bilanci preventivi e sue variazioni e sul rendiconto consuntivo;

e) accerta la corrispondenza del bilancio e del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

d) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa.

Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa alle adunanze del Consiglio.

I Revisori dei Conti possono, in qualsiasi momento, procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo, dandone successiva, immediata comunicazione scritta al Presidente del Collegio.

Il revisore che, senza giustificato motivo manchi a tre riunioni consecutive del Collegio, decade dalla carica.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, l'Assessore provvede alla sostituzione dei revisori effettivi e supplenti, entro il termine di quarantacinque giorni dalla vacanza. I revisori così nominati decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. I revisori supplenti con precedenza al più anziano di età sostituiscono gli effettivi che cessano dalla carica, nelle more della emanazione del provvedimento di integrazione del Collegio di cui al comma precedente. Delle riunioni del Collegio dei Revisori è redatto verbale che deve essere trascritto in apposito registro con la sottoscrizione di tutti i presenti.

Qualora il Collegio dei Revisori dei Conti accerti gravi irregolarità dovrà chiedere, al Presidente l'immediata convocazione del Consiglio, ai sensi del precedente art. 8.

CAPO III
ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 21

SISTEMA ELETTORALE

Il sistema elettorale si articola nei termini e con le modalità di cui all'art. 14 della L.R. n. 45/95 e cioè i consorziati ai fini elettorali sono divisi in tre fasce in ragione dell'onere contributivo.

Le fasce sono così determinate:

- a) fino a 10 ettari, o prima fascia contributiva;
- b) da 10 a 20 ettari, o seconda fascia contributiva;
- c) oltre 20 ettari, o terza fascia contributiva.

Il Consiglio con atto deliberativo individua le predette fasce.

Ogni consorziato ha diritto ad un voto.

Ogni fascia elegge un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Il voto è espresso personalmente, salva la possibilità, ove risulti costituita una impresa familiare ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile, di delega con firma autenticata conferita a favore di uno dei familiari. In caso di comproprietà si considera avente diritto al voto il primo intestatario della partita catastale ed è ammessa delega ad altro comproprietario nei modi di cui sopra.

Per l'elezione dei membri del consiglio di Amministrazione si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità di cui all'art. 8 commi 1°, 2° e 7° e all'art.10 della legge regionale 20 marzo 1951 n. 29.

Si applicano, ai fini dell'elezione o nomina negli organi consortili, le disposizioni di cui all'art. 15, commi 1, 2, 4, 4 bis, 4 ter, 4 quater, 4 quinquies e 4 sexies della legge 19 marzo 1990, n.55.

Art.22

PROCEDIMENTO ELETTORALE

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio d'Amministrazione sono indette dal Presidente entro i sessanta giorni anteriori alla scadenza del quadriennio.

Per l'elezione dei membri del Consiglio d'Amministrazione possono essere presentate liste dei candidati da un numero di consorziati non inferiore al due per cento degli aventi diritto al voto.

Le liste sono accompagnate da dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura con contestuale dichiarazione del candidato di non trovarsi in condizione di ineleggibilità, di cui all'art. 29.

VOTO

Art.23

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

L'iscrizione nell'elenco degli aventi diritto al voto costituisce il titolo per l'esercizio del diritto stesso. Dell'elenco fanno parte i soggetti di cui all'art. 5 della L.R. n. 45/95, che abbiano compiuto il 18° anno di età, che godono dei diritti civili e siano in regola con il pagamento dei contributi consortili. Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti; per i falliti e i sottoposti ad amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore.

Per l'esercizio del diritto di voto a mezzo dei rappresentanti indicati nel precedente comma, i relativi titoli di legittimazione debbono essere depositati presso la Segreteria del Consorzio a cura degli interessati non oltre il trentesimo giorno antecedente quello fissato per la consultazione elettorale. Gli aventi diritto al voto come sopra individuati vengono raggruppati nelle tre fasce secondo quanto previsto nel precedente art. 21 (sistema elettorale).

Art.24

FORMAZIONE DELL'ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO

L'elenco degli aventi diritto al voto deve essere formato ogni qualvolta viene convocata l'assemblea elettorale.

L'elenco dovrà contenere per ciascun avente diritto al voto:

- le generalità;
- l'ammontare del contributo iscritto a ruolo nell'esercizio in corso alla data della deliberazione della convocazione dell'assemblea elettorale;
- la superficie del fondo con l'indicazione del comune in cui esso ricade;
- la sezione elettorale presso la quale deve essere esercitato il diritto di voto.

Art. 25

PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO

La deliberazione del consiglio di Amministrazione di approvazione dell'elenco degli aventi diritto al voto dovrà essere pubblicata oltre che nell'albo consortile anche nell'albo pretorio dei comuni ricadenti nel comprensorio per un periodo di quindici giorni consecutivi.

Durante lo stesso periodo l'elenco dovrà essere depositato a disposizione degli interessati presso la segreteria del Consorzio e dei Comuni anzidetti

Art.26

RECLAMI CONTRO L'ELENCO

I reclami contro le risultanze dell'elenco debbono essere indirizzati al Consiglio d'Amministrazione ed inviati a mezzo raccomandata A.R., presso la sede del Consorzio entro il termine perentorio di quindici giorni dall'ultimo di pubblicazione.

Il Consiglio d'Amministrazione entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma si pronuncerà con provvedimento motivato, sui reclami ed introduce le eventuali conseguenti variazioni nell'elenco.

Tali decisioni sono comunicate ai ricorrenti con raccomandata A. R.

Decisi i reclami ed acquisiti i titoli e le designazioni dei rappresentanti di cui ai precedenti artt. 22 e 23, il Consiglio di Amministrazione approva l'elenco definitivo distinto per fasce di contribuenza e per comune di appartenenza.

Art.27

OPERAZIONI DI VOTO E SEZIONI ELETTORALI

Le operazioni di voto si svolgeranno nelle n.9 sezioni elettorali istituite presso ciascuno dei comuni il cui territorio rientra in tutto o in parte nel comprensorio consortile, e cioè:

- 1) Bompensiere.
- 2) Caltanissetta
- 3) Campofranco
- 4) Milena
- 5) Montedoro.
- 6) Mussomeli.
- 7) San Cataldo.
- 8) Serradifalco.
- 9) Sutera.

Il diritto di voto potrà essere esercitato esclusivamente presso la sezione elettorale del Comune in cui ricade il fondo per il quale il soggetto risulta nell'elenco degli aventi diritto al voto.

I consorziati di cui al 2° comma dell'art. 5 della L. R. 25/05/1955, n° 45 espleteranno il loro diritto al voto nella sezione costituita presso la sede centrale del Consorzio.

Art.28

**PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI E PROCLAMAZIONE DEGLI
ELETTI**

Il Consiglio di Amministrazione sulla base dei verbali di scrutinio redatti dai singoli seggi procede alla verifica dei dati ed alla formazione della graduatoria dei candidati in relazione ai suffragi ottenuti.

La delibera relativa di approvazione della graduatoria dei candidati viene pubblicata all'albo consortile entro 24 ore dalla conclusione delle operazioni di scrutinio.

Entro i predetti termini la delibera relativa alla formazione della graduatoria dei candidati corredata dalle copie dei verbali relativi alle operazioni elettorali sarà inviata all'Assessore Regionale per l'Agricoltura e le Foreste il quale ai sensi dell'art.15 della L.R. 45/95 esamina gli eventuali ricorsi, approva definitivamente la graduatoria dei candidati proclamando i risultati e gli eletti.

Non possono ricoprire contemporaneamente carica di consigliere d'amministrazione del consorzio gli ascendenti e i discendenti, gli affini in linea retta, i fratelli e i coniugi.

Nei predetti casi l'eleggibilità ha effetto nei confronti di colui che è iscritto nell'elenco degli aventi diritto al voto per il maggiore contributo.

Art.29

INELEGGIBILITÀ'

Non possono essere eletti alla carica di Consiglieri d'Amministrazione del consorzio e se eletti decadono dall'ufficio:

- 1) i soggetti di cui alla l.r. 29/57 art.10, nonché art. 8, comma 1° e art. 8, comma 2° punto 7;
- 2) i componenti dei Comitati Regionali di controllo;
- 3) i soggetti per i quali ricorrono le condizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 4 bis, ter, quater, quinquies e sexies dell'art. 15 della l.r. 19/3/1990, n.55;
- 4) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
- 5) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
- 6) coloro che siano stati interdetti, dai pubblici uffici, per la durata della interdizione;
- 7) coloro che non abbiano la cittadinanza italiana;
- 8) coloro che abbiano riportato condanne che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano la iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;

- 9) coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o che, avendolo avuto, non hanno reso il conto della loro gestione;
- 10) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;
- 11) coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;
- 12) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino legalmente in mora;
- 13) i dipendenti e gli ex dipendenti del Consorzio che percepiscano la pensione consortile, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado.

Art.30

REGOLAMENTO ELETTORALE

Le modalità, i termini e le procedure che regolano la consultazione elettorale costituiscono nel loro insieme il "Regolamento per l'elezione dei Consigli di Amministrazione dei Consorzi di Bonifica della Sicilia".

Tale Regolamento redatto in conformità allo schema tipo predisposto dall'Assessore Regionale per l'Agricoltura e le Foreste, conterrà tutte le norme che disciplinano lo svolgimento delle elezioni.

Il regolamento elettorale adottato dal Consorzio è sottoposto al preventivo controllo di legittimità a termine di legge.

Art.31

INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO

L'Amministrazione consortile uscente, avuta conoscenza del provvedimento assessoriale di proclamazione degli eletti di cui all'art. 28 del presente Statuto, con unico avviso, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento comunica, entro tre giorni dell'avvenuta conoscenza di cui sopra, agli interessati l'elezione a componenti del Consiglio d'Amministrazione del Consorzio e convoca la seduta per l'insediamento dei consiglieri eletti. Tale seduta dovrà tenersi, entro il trentesimo giorno, rispettando il termine di cui al 2° comma dell'art. 6, successivo all'invio della predetta lettera raccomandata.

Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. In questa prima seduta il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.

Art.32

ACCETTAZIONE CARICHE

L'elezione a consigliere d'amministrazione si perfeziona con l'accettazione della carica dichiarata mediante lettera raccomandata A. R. al Consorzio entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso di cui al precedente art. 31.

Il Presidente ed il Vicepresidente dichiarano l'accettazione della carica nella stessa seduta in cui è avvenuta la loro elezione, ovvero possono darne comunicazione al Consiglio con lettera raccomandata A. R. entro otto giorni dalla data della seduta in cui tale elezione è avvenuta.

In caso di mancata accettazione della carica di Presidente e di Vicepresidente, il Consiglio procede a nuova elezione.

In caso di mancata accettazione della carica da parte di qualcuno dei consiglieri, l'Assessore Regionale per l'agricoltura e Foreste procede alla surroga degli stessi, secondo la graduatoria, con i primi dei non eletti.

Art.33

DURATA CARICHE

I consiglieri di amministrazione del Consorzio durano in carica quattro anni, con decorrenza dalla data d'insediamento del Consiglio di Amministrazione e sono riconfermabili una sola volta.

Il Presidente non è riconfermabile.

Art.34

SCADENZA CARICHE

I componenti del Consiglio d'Amministrazione cessano per scadenza della carica alla data dell'insediamento dei consiglieri neoeletti. Dal momento dell'elezione dei nuovi consiglieri fino al loro effettivo insediamento, il Consiglio di Amministrazione scaduto rimane in carica per lo svolgimento della ordinaria amministrazione.

Art.35

CESSAZIONE CARICHE

Oltre che per scadenza del mandato o scioglimento del Consiglio ex art. 20, comma 2° lettera c) della legge regionale n. 45/95, la cessazione dalla carica di consigliere può avvenire per le seguenti cause:

- dimissioni;
- decadenza per accertata sopravvenuta o preesistente mancanza di uno dei requisiti d'eleggibilità di cui all'art. 29;
- annullamento dell'elezione;
- per accertata inabilità fisica o impedimento di carattere permanente;

- per mancata partecipazione al Consiglio per sei volte consecutive nell'arco di un anno, senza giustificato motivo.

Il Consiglio, accertati i superiori motivi di cessazione dalla carica, ne da comunicazione all'Assessore Regionale per l'Agricoltura e Foreste, il quale provvede alla surroga, previo riscontro dei presupposti per tale adempimento, secondo la graduatoria con i primi dei non eletti.

Art.36

VACANZA DELLE CARICHE

Oltre che nel caso previsto dall'art. 32 ultimo comma, l'Assessore Regionale per l'Agricoltura e le Foreste procede alla surroga dei consiglieri comunque cessati dalla carica utilizzando i primi dei non eletti della graduatoria dei candidati di cui all'art. 28 del presente Statuto.

I consiglieri così subentrati nella carica cessano alla scadenza del mandato così come sarebbe avvenuto per i consiglieri sostituiti.

Il Presidente può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio d'Amministrazione.

La revoca e le dimissioni del Presidente comportano di diritto la decadenza del Vicepresidente.

Allorché si verifica tale evenienza il Consiglio deve essere convocato entro quindici giorni per procedere alla loro sostituzione.

Nel caso in cui, procedendo per successive surroghe di consiglieri cessati dalla carica, si pervenisse all'esaurimento della graduatoria di cui all'art. 28 e successivamente il numero dei componenti del Consiglio scendesse al di sotto della maggioranza assoluta di componenti assegnati di cui al precedente art. 6, dovrà essere convocata l'assemblea elettorale per il rinnovo del Consiglio stesso entro il termine di cui all'art. 22 1° comma.

CAPO IV

AMMINISTRAZIONE

Art. 37

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare.

Il bilancio di previsione, che dovrà adeguarsi allo schema tipo di bilancio, approvato ai sensi dell'art. 23 della l.r.45/95 è approvato entro il 31 ottobre dell'anno precedente all'esercizio cui si riferisce.

Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'organo di controllo il Consiglio delibera l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a 4 mesi, sulla base del bilancio già deliberato.

In tale caso possono effettuarsi spese in misura non superiore ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato per ciascun mese d'esercizio provvisorio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

Il conto consuntivo è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce.

Art.38

SERVIZIO DI TESOSERTA

Il servizio di tesoreria, per la riscossione delle entrate e per il pagamento delle spese è regolato in conformità alla normativa regionale vigente in materia.

Art.39

PIANO DI CLASSIFICA

Il Piano di classifica ai fini del riparto della contribuenza di cui all'art.40 è predisposto e deliberato dal Consiglio d'Amministrazione e prevede gli indici per la determinazione del beneficio a favore della proprietà consorziata che trae vantaggio dall'azione di bonifica Il Piano di classifica redatto secondo le modalità e nei termini previsti dall'art. 10 della L.R. 45/95 è sottoposto all'approvazione dell'Assessore Regionale per l'Agricoltura e le Foreste dopo che siano state espletate le procedure di deposito e pubblicazione di cui all'art. 10, comma 4, della l.r. 45/95-

Gli interessati possono inoltrare all'Assessore Regionale per l'Agricoltura e le Foreste ricorso avverso il Piano di classifica nei trenta giorni successivi alla pubblicazione stessa.

Art.40

RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA

La ripartizione delle spese di funzionamento del Consorzio, d'esecuzione, manutenzione ed esercizio degli impianti, o delle opere di bonifica ed irrigazione, nonché per l'adempimento delle altre finalità istituzionali, avviene in ragione dei benefici conseguiti ed i contributi a carico dei consorziati sono determinati sulla base di apposito piano di classifica per il riparto della contribuenza.

Art.41

RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI

I consorzi provvedono alla riscossione dei contributi consorziali determinati ai sensi del precedente art. 40 secondo le norme e i privilegi di cui all'art. 21 del Regio Decreto 13/2/1933 n.215.

I ruoli dei contributi a carico dei consorziati, resi esecutivi a norma di legge, saranno consegnati, nei modi e termini stabiliti per le imposte dirette, all'esattore il quale dovrà rispondere del non riscosso per riscosso e sarà retribuito con compenso a norma di legge.

CAPO IV BIS

INDIRIZZO CONTROLLO E GESTIONE

Art. 41 bis

FUNZIONI E RESPONSABILITA'

I poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi consortili mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.

Gli organi elettivi consortili definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.

Essi sono i responsabili della gestione e dei relativi risultati.

Art. 41 Ter

DIRIGENZA

Lo Statuto, i regolamenti di amministrazione ed i provvedimenti di organizzazione disciplinano l'attribuzione ai dirigenti e/o quadri di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi del Consorzio.

Spettano ai dirigenti e/o quadri tutti i compiti che la legge o lo Statuto non riservano espressamente agli organi dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi statutari, tra i quali in particolare:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di amministrazione e di gestione del personale;
- e) i provvedimenti di autorizzazione, licenza, permesso, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri

predeterminati dalla legge, da regolamenti, degli atti generali di indirizzo, ivi comprese le licenze e le concessioni idrauliche;

f) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

g) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Presidente del Consorzio.

Sono riservati alla competenza esclusiva del Direttore, fatta salva delega scritta ad altro dirigente e /o quadro, i compiti di cui al precedente comma lettera a), c) ed f).

Il Direttore, in caso di inadempimento o di assenza del Presidente e del Vicepresidente attua i provvedimenti necessari a minor nocumento dell'Ente rientranti fra le competenze dell'Ente con esclusione di quella di cui all'art.9 lettera f)

CAPO V

NORME FINANZIARIE E FINALI

Art. 42

POTERE IMPOSITIVO

Per l'adempimento dei fini istituzionali, il Consorzio ha potere di imporre contributi sugli immobili ai sensi degli artt. 10 e 11 del R.D. 215/1933 che traggono beneficio dall'azione di bonifica.

Il potere impositivo è esercitato sulla base dei piani di classifica di cui al precedente art.39.

Art.43

COOPERAZIONE CON GLI ALTRI ENTI

Per il perseguimento degli obiettivi e finalità il Consorzio, ai sensi delle leggi vigenti, può stipulare atti di concertazione con gli enti locali territoriali e con altri enti pubblici.

Art.44

REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

Il sistema contabile del consorzio è disciplinato da apposito regolamento con l'osservanza della legge inerente alla contabilità e la finanza pubblica.

Art.45

GESTIONE DEI SERVIZI

Il Consorzio adotta modalità di gestione dei servizi riconducibili all'espletamento dell'attività istituzionale e dell'Ente improntata a criteri d'autonomia imprenditoriale e pareggio di bilancio.

I relativi servizi vengono di norma gestiti in economia oppure affidati a terzi mediante il sistema della contrattazione in conformità alla normativa vigente.

La trasformazione della forma di gestione di un determinato servizio o la sua dismissione è deliberata dal consiglio d'amministrazione a maggioranza assoluta dei consiglieri.

Art. 46

POTERE REGOLAMENTARE

Il Consorzio è titolare di tutti i poteri necessari allo svolgimento delle funzioni di polizia idraulica e di bonifica di cui al regolamento approvato con R.D.L. 386/1904 e alle disposizioni dell'art.27 della legge 5 gennaio 1994, n.36.

Art.47

APPROVAZIONE STATUTO

La deliberazione del Consiglio d'Amministrazione che approva lo statuto e sue modifiche deve essere pubblicata nell'albo del Consorzio per 30 giorni consecutivi ed inviata per l'approvazione all'organo tutorio a termini di legge.

Art.48

VIGILANZA

Nelle more del riordino del sistema dei controlli sugli atti amministrativi agli enti di bonifica previsti dagli artt.5 e 6 della l.r. 25/5/1995 n.45 si applicano il sistema dei controlli previsti dal Regio Decreto 13/2/1933 n.215, giusta art. 4 della l.r. 2/7/1997 n. 20.